



COMUNICATO N. 98/DIV – 5 DICEMBRE 2023

98/285

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 2 e 3 DICEMBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 2 e 3 Dicembre 2023

16^ Giornata andata

GIRONE A

ALBINOLEFFE	PRO VERCELLI	0-1
ALESSANDRIA	FIORENZUOLA	0-1
ARZIGNANO V.	PERGOLETTESE	2-0
GIANA ERMINIO	TRENTO	2-1
MANTOVA	RENATE	4-1
NOVARA	L.R. VICENZA	2-2
PADOVA	LUMEZZANE	1-1
PRO SESTO	LEGNAGO SALUS	0-1

GIRONE B

CARRARESE	RECANATESE	1-1
FERMANA	TORRES	1-1
GUBBIO	SPAL	0-0
PINETO	SESTRI LEVANTE	1-0

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	PICERNO	0-1
AVELLINO	TURRIS	0-0
BRINDISI	CROTONE	0-2
CATANIA	VIRTUS FRANCAVILLA	1-1
JUVE STABIA	BENEVENTO	1-0
MONTEROSI TUSCIA	ACR MESSINA	0-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 2 e 3 DICEMBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CARRARESE, JUVE STABIA e TURRIS, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA BRINDISI- CROTONE DEL 3 DICEMBRE 2023

Il Giudice Sportivo,

rilevato che dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, supplemento referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica) risulta che i sostenitori della Società Brindisi, posizionati nel Settore Curva Sud, hanno lanciato:

1. al 66° minuto circa del secondo tempo, una dozzina di fumogeni sul terreno di gioco determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell'Arbitro per circa quattro minuti per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione degli stessi;

2. al 69° minuto circa della gara, un fumogeno sul terreno di gioco determinando, con tale condotta, un ulteriore ritardo nella ripresa del gioco per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione dello stesso;

3. al 90° minuto della gara, due fumogeni e una bottiglietta d'acqua semipiena, senza conseguenze.

Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa cinque minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l'incolumità dei tesserati, degli addetti ai servizi ed hanno provocato danni al manto erboso.

Considerate le precedenti condotte tenute dai sostenitori del Brindisi, in generale, e, in particolare, di quelli che occupano la Curva Sud, di natura analoga a quella oggetto della presente decisione (cfr. C.U. 71/DIV del 2.11.2023 e C.U. n. 93/DIV del 27.11.2023).

Ritenuto che la reiterazione di condotte della medesima natura, di particolare gravità e pericolosità rappresenti un importante elemento di valutazione in ordine alla dosimetria e all'adeguatezza della sanzione;

Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,

- ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S. sia equo irrogare la sanzione di un'ammenda e dell'obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori;

P.Q.M.

98/286

- delibera di sanzionare la **Società BRINDISI** con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato **Curva Sud, privo di spettatori e con l'irrogazione di EURO 1000,00 di AMMENDA.**

Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Sud priva di spettatori inflitta alla Società Brindisi, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata casalinga di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l'attuazione delle necessarie misure organizzative (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1, r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale, r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

SOCIETA'

AMMENDA € 1000,00

CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore, posizionato nel Settore Tribuna Laterale Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, alcune monetine in direzione dell'arbitro mentre stava raggiungendo il tunnel che conduce agli spogliatoi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, valutata la condotta di particolare pericolosità, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, nel corso della gara, sei petardi, di cui quattro petardi di lieve entità, e, al 63° minuto della gara, un petardo di notevole intensità nel proprio Settore, senza creare danni.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, posizionati nel Settore Ospiti, consistiti nell'aver lanciato:

1. all'inizio della gara, un bengala, nel recinto di gioco provocando la bruciatura del telone posto a copertura dei LED pubblicitari posizionati a bordo campo;
2. all'inizio della gara, cinque petardi nel recinto di gioco di cui uno provocava il danneggiamento della manichetta dell'acqua dell'impianto antiincendio prontamente sostituito da parte degli addetti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 600,00

CATANIA

A) per avere i suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 1° minuto del primo tempo, ripetuto per due volte, e i suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Sud, al 6° minuto del primo tempo, Intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 45° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena, senza conseguenze;

C) per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi al termine della gara.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'inizio della gara e al 5° minuto del primo tempo, due petardi di lieve entità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

FIORENZUOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino della panchina occupata dai propri tesserati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., supplemento r. c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 400,00

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, al 34° e 43° minuto della gara, due petardi di elevata potenza nel proprio Settore, senza creare danni.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAMBERTINI VINCENZO

(AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al termine del primo tempo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto un

comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto, a seguito di un diverbio tra due calciatori avversari, stratonava per la maglia un calciatore avversario e proferiva nei suoi confronti parole offensive, venendo allontanato dai propri Dirigenti.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRAGLIA PIERO (GUBBIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LUCARELLI CRISTIANO (CATANIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ALLEGRI GIACINTO (AUDACE CERIGNOLA)
POSSENTI MARCELLO (RENATE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

POLITO VINCENZO (ACR MESSINA)
CAPPELLETTI DANIEL (BRINDISI)
MISURACA GIANVITO (FERMANA)
PISCOPO KEVIN (JUVE STABIA)
TONINELLI DARIO (PRO SESTO)
CESTER STEFANO (TORRES)
GIORICO DANIELE (TORRES)
IDDA RICCARDO (TORRES)
ARTISTICO GABRIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FORESTA GIOVANNI (ALESSANDRIA)
KARIC NERMIN (BENEVENTO)
PANICO GIUSEPPE ANTONI (CARRARESE)
SILVESTRI TOMMASO (CATANIA)
FONTANA TOMMASO (FERMANA)
POTOP SIMONE (FIORENZUOLA)

PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
SPINA MARCO	(GUBBIO)
BUGLIO DAVIDE	(JUVE STABIA)
DIABY ABOUBAKAR	(LEGNAGO SALUS)
MARTIC MANUEL	(LEGNAGO SALUS)
MOSCATI MARCO	(LUMEZZANE)
REGAZZETTI SAMUELE	(LUMEZZANE)
FANTACCI TOMMASO	(MONTEROSI TUSCIA)
AMADIO STEFANO	(PINETO)
GATTONI TOMMASO	(PRO SESTO)
CARRARO MARCO	(SPAL)
RABBI SIMONE	(SPAL)
GIANNONE LUCA	(TURRIS)
MAESTRELLI ALESSIO	(TURRIS)
FORTE FRANCESCO	(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

LAKTI ERALED	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
FUSI PIETRO	(PADOVA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

STRONATI RICCARDO	(FIORENZUOLA)
GOLEMIC VLADIMIR	(L.R. VICENZA)
VAN RANSBEECK KENNETH	(LEGNAGO SALUS)
SBAFFO ALESSANDRO	(RECANATESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

IERARDI MARIO	(L.R. VICENZA)
GIANI ELIA	(LEGNAGO SALUS)
MASTRANTONIO DAVIDE	(MONTEROSI TUSCIA)
VANO MICHELE	(MONTEROSI TUSCIA)
CANDIANO MAIKO	(SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (III INFR)

FUMAGALLI ERMANNO	(ACR MESSINA)
PACCIARDI FEDERICO	(ACR MESSINA)
ERCOLANI LUCA	(ALESSANDRIA)
BERNARDI EDOARDO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MOLNAR IVO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
ZANON MANUEL	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CIONEK THIAGO RANGEL	(AVELLINO)
FERRANTE JONATHAN ALEXIS	(BENEVENTO)
SEMPRINI MAURO	(FERMANA)
SORZI MATTEO	(FIORENZUOLA)
FUMAGALLI TOMMASO	(GIANA ERMINIO)

ROSAIA GIACOMO	(GUBBIO)
TRIMBOLI SIMONE	(MANTOVA)
GALLO ANDREA	(PICERNO)
CHAKIR MOHAMMED AMINE	(PINETO)
FURNO CRISTIANO	(SESTRI LEVANTE)
PODDA LORENZO	(SESTRI LEVANTE)
SANDRI MATTIA	(SESTRI LEVANTE)
FERRI LUCA	(TRENTO)
FRANCO DANIELE	(TURRIS)
BIONDI KEVIN	(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

LUNGI ALBERTO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MILILLO ALESSIO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
PARIGI GIACOMO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
D ANDREA FILIPPO	(AUDACE CERIGNOLA)
RUGGIERO ZAK	(AUDACE CERIGNOLA)
PINATO MARCO	(BENEVENTO)
PAPINI FEDERICO	(CROTONE)
BACHINI MATTEO	(JUVE STABIA)
TALARICO RAUL	(L.R. VICENZA)
TOLOMELLO FILIPPO	(MONTEROSI TUSCIA)
URSO OLIVER	(NOVARA)
LIGUORI MICHAEL	(PADOVA)
BIASIOL ERIC	(PICERNO)
BORSOI MATTEO	(PINETO)
FABRIANI CRISTIAN	(TORRES)
BREVI TOMMASO PIETRO	(TRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MUNARI DAVIDE	(ALBINOLEFFE)
RIGIONE MICHELE	(AVELLINO)
COPPOLARO MAURO	(CARRARESE)
CRIALESE CARLO	(CROTONE)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS	(CROTONE)
FURLANETTO ALESSIO	(FERMANA)
SANTI PIETRO	(FERMANA)
CORNO LORENZO	(GIANA ERMINIO)
CORSINELLI FRANCESCO	(GUBBIO)
CALI MICHELE	(LUMEZZANE)
MIGLIARDI FRANCESCO	(NOVARA)
FELICOLI GIANFILIPPO	(PERGOLETTESE)
BALDASSIN LUCA	(RENATE)
MONDONICO DAVIDE	(RENATE)
ANTONELLI NICOLO	(TORRES)
ZECCA GIACOMO	(TORRES)
TRAINOTTI ANDREA	(TRENTO)
CUM GIANLUCA	(TURRIS)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 5 Dicembre 2023

IL PRESIDENTE

Matteo Marani